

- La Commissione afferma che riguardo all'origine preferenziale le autorità doganali del Pakistan avrebbero commesso un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92. A torto la Commissione ha ritenuto che detto errore, relativamente all'origine non preferenziale, non dia origine ad una situazione particolare ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92.
- Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia in realtà ben ponderato l'interesse della Comunità all'osservanza delle disposizioni doganali e l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire i danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale.
- Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia esaminato gli elementi fattuali rilevanti nel loro insieme per decidere in conclusione se le circostanze del caso di specie concretassero l'esistenza di una situazione particolare.

—————

**Ricorso proposto il 19 maggio 2009 —
Matkompaniet/UAMI — DF World of Spices (KATOZ)**

(Causa T-195/09)

(2009/C 180/100)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Matkompaniet AB (Borås, Svezia) (rappresentanti: avv.ti J. Gulliksson e J. Olsson)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 marzo 2009, (procedimento R 577/2008-2); e
- Condannare il convenuto alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "KATOZ" per prodotti delle classi 29, 30 e 31.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio figurativo "KATTUS" per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 33.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e parziale rifiuto della richiesta di registrazione del marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

—————

**Ricorso proposto il 20 maggio 2009 —
Slovenia/Commissione**

(Causa T-197/09)

(2009/C 180/101)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: Ž. Cilenšek Bončina, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, C(2009) 1945 ⁽¹⁾, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte che esclude talune spese effettuate dalla Slovenia;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento;
- condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica di Slovenia in tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, date le carenze in controlli essenziali e l'irregolarità del procedimento nonché degli strumenti di controllo, talune spese della Repubblica di Slovenia dal finanziamento della Comunità ponendo in essere una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per i pagamenti diretti, ai fini della quale essa si è basata sulla revisione del controllo nazionale effettuato dai suoi servizi, nello Stato membro in questione, nel marzo 2005.

La ricorrente considera in particolare nelle sue conclusioni che la Commissione:

- in ragione di un'errata constatazione del contesto fattuale, ha applicato erroneamente l'art. 15 del regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 ⁽²⁾, rispettivamente l'art. 23 del regolamento (CE) della Commissione n.